



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2083 del 2016, proposto da:
MAURIZIO GENITO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaello Capunzo e Giuseppe Izzo, con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Tommaso Caravita n. 10 presso lo studio del primo difensore;

contro

- MINISTERO DELL'INTERNO e PREFETTURA – U.T.G. DI BENEVENTO, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati per legge in Napoli alla Via Diaz n. 11;

- SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO e COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- a) del verbale n. 134 del 7 maggio 2016, con il quale la Sottocommissione Elettorale Circondariale di San Giorgio del Sannio ha deliberato di ricusare la candidatura alla carica di Sindaco del Comune di San Giorgio del Sannio del Sig. Maurizio Genito e di ricusare, altresì, la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale collegata alla predetta candidatura;
- b) di ogni ulteriore atto precedente, connesso e/o consequenziale e comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2016 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorrente e la lista a lui collegata sono stati esclusi dalla competizione elettorale perché 63 firme dei sottoscrittori della lista, in quanto apposte su modelli spillati all'interno degli atti separati, non potevano essere riconducibili alla lista in questione, con conseguente insufficienza del numero minimo dei sottoscrittori della lista previsto dalla legge;

Rilevato che le censure attoree sono così compendiabili: a) la riconducibilità delle sottoscrizioni apposte sui modelli spillati può essere ricavata dai certificati collettivi di iscrizione nelle liste elettorali; b) "i moduli aggiuntivi non sono stati spillati a tergo dell'atto separato, bensì, all'interno di esso in modo da recare

continuità con la prima pagina (ove sono riportati tutti gli elementi identificativi della lista elettorale) e formare un unico plico”;

Considerato che le suddette censure non sono condivisibili per le seguenti dirimenti ragioni:

- nel procedimento elettorale, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 570/1960, i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi – come nella specie – dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura, come timbri lineari e/o firme, in modo da consentire alla commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori erano consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 6 maggio 2014 n. 2334);

- nella fattispecie non sono presenti tali ulteriori elementi e la particolare celerità del subprocedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle commissioni elettorali, come pure esclude una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume fondate su procedimenti induttivi (come preteso dal ricorrente con riguardo ai certificati collettivi di iscrizione nelle liste elettorali), che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme (cfr. Consiglio di Stato, n. 2334/2014 cit.);

- che la semplice spillatura all'interno anziché a tergo dell'atto separato non può evidentemente surrogare la maggiore pregnanza dei menzionati elementi di congiunzione;

Ritenuto, in conclusione, che:

- resistendo l'atto impugnato alle censure prospettate, il ricorso deve essere respinto siccome infondato;
- sussistono nondimeno giusti e particolari motivi, attesa la natura della vicenda contenziosa, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Francesco Guarracino, Consigliere

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)